

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A)

I Disturbi Specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, normalmente indicati come DSA) sono problemi con cui le scuole sempre più si devono confrontare. Aumentano i casi certificati da diagnosi specifica e da più parti viene sollevato il problema affinché nelle scuole vengano utilizzati strumenti compensativi ed attuate misure adeguate a consentire ai ragazzi il superamento delle difficoltà che presentano nella lettura, nella scrittura e talvolta nel processo di calcolo.

L'utilizzo delle misure compensative e dispensative è ribadito da alcune note ministeriali e dalle disposizioni per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, emanate ogni anno scolastico. La Circ. Reg. 326 del 30-10-2009 raccoglie tutti i riferimenti normativi e richiama le modalità di valutazione di questi alunni, come stabilito dall'ultimo Regolamento sulla valutazione, (art. 10 del DPR 1222 DEL 22-06-2009)

A seguito dell'approvazione della legge regionale 28/2007, la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte hanno attivato un tavolo tecnico composto da funzionari degli Assessorati regionali Istruzione, Sanità e Servizi Sociali, dell'USR Piemonte e dell'Associazione Italiana Dislessia (AID), per affrontare congiuntamente il problema dei DSA, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e per non disperdere eventuali esperienze positive già in atto nelle scuole.

I lavori del tavolo hanno evidenziato l'esigenza di affiancare al piano personalizzato, una **scheda tecnica** su cui registrare sinteticamente il percorso specifico predisposto per ogni alunno con DSA.

La scheda tecnica, in allegato, va compilata a cura del Consiglio di Classe e conservata come documentazione curricolare dell'alunno.

Si precisa al riguardo che, a richiesta della famiglia, copia della scheda dovrà essere consegnata ai genitori per essere utilizzata come **documentazione, insieme alla diagnosi**, per poter accedere al beneficio della maggiorazione dei contributi per borse di studio e assegni di studio previsti dalla Legge Regionale n. 28/2007-artt. 11 e 12.

Avvalendosi della diagnosi specialistica, che deve fornire tutte le indicazioni sulle misure dispensative e compensative da adottare, la scuola redige il **percorso personalizzato**, dove vengono indicate tutte le strategie da mettere in atto per rispondere alle esigenze specifiche dell'allievo.

Il percorso personalizzato prende in considerazione la programmazione educativa riferita all'anno scolastico e tratta diversi aspetti:

- analizza la situazione dell'alunno, riportando le indicazioni fornite dalla diagnosi, dalla famiglia, dagli insegnanti;
- individua gli effettivi livelli di apprendimento nei diversi ambiti disciplinari;

- definisce gli obiettivi essenziali che l'alunno deve raggiungere per ciascuna disciplina;
- individua le metodologie adeguate alle specifiche condizioni dell'allievo;
- definisce quali strumenti compensativi e dispensativi sono necessari per sostenere l'apprendimento, tenendo conto che gli stessi strumenti andranno assicurati anche in sede di esame, (il Consiglio di Classe dovrà indicare nell'apposito documento modalità, tempi e criteri di valutazione previsti per le prove d'esame, nonché gli strumenti compensativi e dispensativi autorizzati).

Non è consentito esonerare l'alunno dalla prova scritta di lingua straniera;

- specifica le modalità di valutazione per ogni disciplina, (ad esempio escludendo la valutazione di errori ortografici e sintattici nella valutazione dell'aritmetica, della storia, ecc.);
- definisce la collaborazione tra i vari docenti e con la famiglia per quel che riguarda l'assegnazione dei compiti a casa (quantità, scadenze, modalità, ecc.).

E' opportuno tenere presente che ci si riferisce ad un'età evolutiva, in cui le caratteristiche personali e cognitive vanno considerate dinamicamente. Gli interventi compensativi e dispensativi non sono quindi da considerare come i soli possibili, né come strumenti e forme di insegnamento rigide e immutabili nel tempo, ma come risorse che richiedono spesso modifiche e aggiustamenti, al fine di favorire lo sviluppo armonioso di ciascuna singola storia.

Viene stilato un documento, detto PDP (Piano Didattico Personalizzato).

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

La definizione Con la sigla BES si fa riferimento ai Bisogni Educativi Speciali portati da tutti quegli alunni che presentano difficoltà richiedenti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da una diagnosi medica e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di difficoltà tali da far prefigurare un intervento mirato, personalizzato. Il panorama dei bisogni è molto ampio, non si riferisce solo a cause specifiche, la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno o essere superati. Si può trattare di svantaggio sociale e culturale, di disturbi specifici di apprendimento e/o di disturbi evolutivi specifici, di difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Le linee di intervento vengono declinate in ordine alle diverse tipologie. Gli alunni che mostrano di avere Bisogni Educativi Speciali sono quantificati intorno al 10-15% del totale, mentre quelli in possesso di una certificazione, individuati storicamente come diversamente abili, da una tradizione pedagogica che ci ha caratterizzato nel mondo, il 2-3%. L'insieme dei provvedimenti adottati chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.

L'approccio della scuola

Un serio approccio al tema è fondato su un lavoro di personalizzazione che le scuole sono chiamate a fare continuamente, stante la presenza ormai generalizzata nelle classi di studenti portatori di esperienze, culture e condizioni molto differenziate, riconducibili ai fattori più svariati e mutevoli. Esiste infatti il rischio che una eccessiva standardizzazione distolga l'attenzione dall'impegno che una corretta relazione educativa richiede anche in ordine agli esiti formativi. La personalizzazione non va ridotta ad una mera questione procedurale, che trasforma la relazione educativa a formule, acronimi, adempimenti burocratici; un corretto approccio ai suoi buoni propositi pertanto va saldato con quanto deliberato nel Piano dell'offerta Formativa in termini generali rispetto all'**inclusione**, al riconoscimento delle differenze, alla valorizzazione di ogni individuo nella comunità, alla capacità della scuola stessa di "individuare" soluzioni adeguate ai diversi problemi.

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Un percorso individualizzato e personalizzato costituisce lo strumento privilegiato con cui le difficoltà di apprendimento connesse ai BES possono essere affrontate dalla scuola attraverso la messa a punto di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Questo ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

I PDP è lo strumento in cui si potranno includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, da parte dei docenti, sia nelle attività individuali che collegiali.

- Non va comunque dimenticato che la personalizzazione viene realizzata principalmente attraverso una mediazione educativa equilibrata su cui la professionalità docente, nella dimensioni richiamate ha acquisito grandi capacità ed esperienze.
- Anche gli interventi sui BES vanno riportati alla specificità del contesto scolastico formativo, su cui il rispetto di norme procedurali rigide ha effetti spesso opposti a quelli che si intende raggiungere.

Azioni nella scuola

Per la gestione delle attività per l'inclusione le direttive forniscono indicazioni che le scuole sono tenute a trasformare in azioni strategiche concrete. Queste le principali novità:

- le competenze assegnate al Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto GLHI, si estendono alle problematiche relative a tutti i BES per cui il GLHI vede trasformare il proprio acronimo in GLI Gruppo di Lavoro per l'Inclusione;
- il principio di riferimento resta quello previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, per il quale in ogni scuola sono costituiti gruppi di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo;
- i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la scuola);
- il GLI formula una proposta di utilizzo funzionale delle risorse, anche esterne alla scuola per incrementare il livello di inclusività generale nell'anno successivo;
- Il Collegio dei Docenti discute e delibera il Piano e lo invia ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai Gruppi di Lavoro per l' Inclusionione Provinciale (GLIP) ed ai Gruppi di Lavoro per l' Inclusionione Regionale GLIR, per la richiesta di organico di sostegno.
- Gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo la normativa vigente, senza possibilità però di dotarle di risorse aggiuntive per la complessità derivante dalla rilevazione delle BES.
- Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola il GLI procede ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse.
- Le scuole sono impegnate, come per la disabilità, a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico.

Il Piano Annuale dell'Inclusività

A conclusione di ogni anno scolastico il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione elabora una proposta di Piano Annuale per l' Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES procedendo ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno scolastico che si conclude.

Il MIUR ha chiarito che lo scopo del Piano Annuale per l' Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il documento è parte integrante infatti "non deve essere inteso come un ulteriore adempimento burocratico, ma come strumento che possa contribuire ad *accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi*".

- E' un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all'auto-conoscenza e alla pianificazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, sfondo e fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai diversi bisogni; non va interpretato come un "piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali".

Piano annuale dell' inclusività e Piano dell'Offerta Formativa

Il Piano annuale dell' inclusività è parte integrante del POF e non un suo duplicato dedicato, nel POF infatti trovano già spazio gli impegni programmatici per l'inclusione, da basare su una più attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, nel senso della trasversalità negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;

il POF inoltre delinea già criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti in una logica "qualitativa", sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l'aspetto "pedagogico" del percorso di apprendimento e l'ambito specifico di competenza della scuola; in esso vanno richiamate le opportunità a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.

IL 'GLI' - GRUPPO LAVORO INCLUSIONE

Funzioni

- Rilevazione i BES presenti nella scuola.
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione.

- Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi.
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno), in particolare per gli alunni DSA/altri disturbi evolutivi specifici/in situazione di svantaggio/stranieri.
- Predisposizione e aggiornamento di un Protocollo di Accoglienza e Inclusione che viene approvato dal Collegio dei Docenti.
- Predisposizione di indicazioni chiare per rendere operative le varie fasi dell'accoglienza.
- Ricerca di dati ed informazioni sulla scuola dei Paesi d'origine degli alunni stranieri.
- Predisposizione ai docenti di informazioni, materiali utili sia dal punto di vista dell'accoglienza che della formazione e della didattica.
- Elaborazione di eventuali strategie di intervento qualora l'inserimento o l'apprendimento risultassero problematici.
- Presentazione di indicazioni sull'utilizzo delle possibili risorse interne.
- Collaborazione con altre scuole del territorio anche per far circolare esperienze.
- Indicazione ai docenti di corsi di formazione e aggiornamento.
- Mantenimento dei rapporti con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

Il Protocollo è una guida dettagliata d'informazione che si propone di:

consentire il pieno diritto all'istruzione e formazione agli alunni con BES garantendone l'integrazione e l'inclusione;

definire pratiche condivise, l'"alleanza educativa", tra tutto il personale all'interno dell'Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva per avviare una vera inclusione scolastica;

facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;

promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali (Comune, ASS, Strutture accreditate, Ambito socio-assistenziale, Associazioni, Enti).

L'adozione del Protocollo di accoglienza e inclusione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge n.104/92 e successivi decreti applicativi nella successiva normativa sugli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) e nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 per gli alunni con bisogni Educativi Speciali (BES).

È un documento annesso al POF dell'Istituto che:

1. contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni;
2. definisce i compiti e i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'Istituzione scolastica;
3. traccia le diverse fasi dell'accoglienza;
4. indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi da adottare nei confronti degli alunni con BES;
5. traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento;
6. costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

Il Protocollo di Accoglienza e Inclusione delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni;
- comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola;
- educativo-didattico: assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'équipe pedagogica e didattica;
- sociale: rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio.

IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Per i compiti generali in relazione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali il consiglio di classe è responsabile nella totalità del processo di integrazione di ciascun alunno, compie per cui tutte le azioni che la favoriscano.

Il consiglio inoltre:

- collabora alla stesura della documentazione specifica (PDF - PEI);
- attua gli interventi previsti e ne verifica gli esiti; è responsabile esclusivo degli interventi didattici e della valutazione dell'alunno.

In tale ambito individua gli alunni con DSA e con altri disturbi evolutivi specifici o in situazione di svantaggio sulla base delle prove e delle osservazioni sistematiche. In caso di

difficoltà nel percorso scolastico dell'alunno che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia, prende, in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia; valuta la necessità di un PDP per l'alunno e predispone i necessari interventi in caso di mancata presentazione della certificazione clinica il Consiglio motiva opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE

I centri territoriali di supporto CTS

I compiti e la composizione dei GLIP e le loro funzioni si estendono anche a tutti i BES, nella stessa L. 104/92 infatti gli organismi provinciali debbono occuparsi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, "nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento."

Quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, tra scuole e scuole, a supporto del processo di integrazione, dello sviluppo professionale dei docenti e per la diffusione delle migliori pratiche viene sostenuta la costituzione di CTS - Centri Territoriali di Supporto; i CTS collaboreranno con i GLIP ovvero con i GLIR istituiti a livello territoriale.

Centri Territoriali per l'Inclusione CTI

Centri Territoriali per l'Inclusione potranno essere individuati a livello di rete territoriale e dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per l'integrazione Scolastica degli alunni con disabilità. Sia il CTI che il CTS si avvarranno di personale scolastico in possesso di specifiche competenze, al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e di formazione mirata. È quindi richiesta una "specializzazione" - nel senso di una approfondita competenza - nelle tematiche relative ai BES.

Laddove, per ragioni legate alla complessità territoriale, i CTI non potessero essere istituiti o risultassero poco funzionali, le singole scuole cureranno, attraverso il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, il contatto con i CTS di riferimento.

Le istituzioni scolastiche che volessero istituire un CTI possono presentare la propria candidatura direttamente all'Ufficio Scolastico regionale competente per territorio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva 27 dicembre 2012

**Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali
e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica**

Circolare MINISTERIALE 6 marzo 2013 n. 8

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

**"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali
e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative**

Nota ministeriale Roma, 27 giugno 2013 Piano Annuale per l' Inclusività

Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013 (Chiarimenti)

Viene stilato un documento, detto PDP(Piano Didattico Personalizzato).

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

L'Istituto Comprensivo di Poirino si avvale di un protocollo deliberato dal Collegio Docenti per la gestione delle azioni volte all'integrazione degli alunni stranieri.

C'è una commissione di accoglienza che si occupa di:

- raccogliere le prime informazioni sull'allievo
- di incontrare in modo informale la famiglia
- di accertare le competenze dell'alunno attraverso semplici test di ingresso in ambito linguistico, logico-matematico, delle lingue straniere europee eventualmente conosciute e in ambiti trasversali (es: informatica...)
- di accompagnare l'alunno nella nuova classe

L'Istituto collabora attivamente con l'Ente locale per favorire l'integrazione dell'alunno nel tessuto sociale, proponendo alla famiglia l'inserimento in progetti ricreativi e culturali extracurricolari.

L'Istituto ha stipulato una convenzione con l'Ente Locale e il Terzo settore: qualora ci fosse la necessità, la scuola può avvalersi della collaborazione di mediatori culturali.

L' Istituto persegue i seguenti obiettivi:

- Accoglienza di alunni e famiglie
- Alfabetizzazione di base.
- Rafforzamento della conoscenza della lingua italiana.
- Superamento dell'ostacolo linguistico per consentire all'alunno di mettere a frutto le sue effettive capacità intellettive.
- Realizzazione di un percorso scolastico sereno e proficuo.
- Creazione di occasioni per favorire l'integrazione degli alunni stranieri ed evitare l'emarginazione
- Contenimento dell'insuccesso scolastico.
- Conoscenza di abitudini culturali di popoli diversi per sensibilizzare gli allievi e stimolarli ad un atteggiamento di apertura all'interculturalità.

I progetti che coinvolgono gli alunni stranieri svolgono molteplici attività che si possono così sintetizzare:

- Attività di conoscenza reciproca in piccoli gruppi.
- Attività individualizzate o in piccolo gruppo volte a una prima alfabetizzazione di base e ad intavolare una comunicazione in italiano(per chi non conosce la lingua).
- Attività di rafforzamento e potenziamento della lingua italiana.

- Affiancamento / tutoraggio di docenti o di compagni
- Personalizzazione dell'apprendimento, almeno nella fase iniziale dell'inserimento.
- Apertura verso le famiglie, per favorire l'integrazione del nucleo familiare alla comunità.
- Collaborazione della scuola con gli enti territoriali che si occupano degli stranieri.
- Educazione alla multiculturalità nelle sue varie forme(usi, costumi, alimentazione...)

Per ottenere risultati positivi si utilizza una metodologia basata su:

- Attività a piccoli gruppi
- Affiancamento di docenti o di compagni di classe utilizzando i metodi di cooperative-learning e di peer-education.
- Personalizzazione ed individualizzazione dell'apprendimento.
- Utilizzo di supporti multimediali, audiovisivi e ludici.
- Riflessione linguistica che veda come punto di arrivo la lingua italiana ma che si avvalga, come stimolo e supporto, della competenza (a vari livelli) nelle altre lingue conosciute da ogni singolo alunno.

Per valutare i risultati del singolo allievo straniero di prima generazione o giunto in corso d'anno scolastico, si prevede di tenere conto in particolare:

- della frequenza;
- dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione ;
- dei progressi registrati dall'alunno/a, considerando il punto di partenza e la programmazione individualizzata svolta con lui/lei."

Per gli alunni stranieri di seconda generazione si procede secondo le modalità di valutazione previste per tutti gli alunni dell'Istituto, prevedendo il loro inserimento in gruppi di recupero/potenziamento, se fosse necessario.

Per la valutazione delle azioni intraprese dall'Istituto in merito all'integrazione degli alunni , si prevede di riunire periodicamente la commissione stranieri per un monitoraggio in itinere e per apportare i correttivi e i miglioramenti che potrebbero essere necessari.

VALUTAZIONE ED ESAMI PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI E DSA

Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado la valutazione avviene su base docimologica (come per tutti gli allievi dell'istituto) e si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato.

ESAMI DI LICENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella scuola media è prevista una commissione per gli esami di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi, nonché dai docenti che realizzano forme d'integrazione e sostegno a favore degli alunni disabili. ([O.M. 90/2001 art. 11, comma 10, 11 e 12](#)).

- "Gli allievi in situazione di handicap vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo- didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato", secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L. 16.4.94, n. 297: tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
- È opportuno che sin dal primo anno il Piano Educativo venga adeguatamente predisposto al fine del conseguimento del diploma di licenza media.
- Qualora l'alunno non raggiungesse gli obiettivi previsti per il conseguimento della licenza media, il Consiglio di classe in accordo con la famiglia e i servizi sociali, può proporre il rilascio di un attestato di CREDITO FORMATIVO a conclusione degli esami finali.
- Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza alle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi, da far valere per percorsi integrati.
- Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sosterranno tutte le prove previste per l'esame di licenza media avendo diritto esclusivamente a quanto previsto dalla normativa vigente (più tempo a disposizione per la realizzazione delle prove scritte e utilizzo di strumenti compensativi- purché utilizzati in corso d'anno).
- Le prove di esame sono fissate a livello ministeriale e prevedono le prove scritte di Italiano- Inglese -Francese -Invalsi e Matematica, seguita dal colloquio orale pluridisciplinare.
- La data della somministrazione della prova Nazionale Invalsi è stabilita annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione che ne gestisce la valutazione delle prove tramite parametri standardizzati in formato elettronico.